

La **legge 335/95** ha:

- delegato il Governo ad emanare norme volte ad assicurare, dal 01/01/1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi (art. 2, comma 25);
- previsto che i soggetti che non rientrano in questa prima ipotesi, siano assicurati secondo quanto stabilito dai commi 26 e seguenti dell'art. 2 (art. 2, comma 25, lett. d): istituzione della Gestione Separata INPS.

Il Governo ha emanato il **D.Lgs. 103/96** in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione assicurando, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 3, comma 1 lett. B), la Federazione dei Collegi Provinciali IP.AS.VI. ha deliberato la costituzione di un **Ente di previdenza di categoria** (denominato prima Cassa di Previdenza ed assistenza in favore di IP.AS.VI, dal 2004 Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica – ENPAPI) al quale dovessero obbligatoriamente iscriversi coloro che, iscritti all'Albo professionale, esercitassero attività libero professionale anche se contestualmente lavoratori dipendenti.

L'art. 1, commi 1 e 2, del Regolamento di Previdenza dispone che *“tutti coloro che, iscritti nei Collegi IP.AS.VI., esercitano attività libero professionale, contestualmente o meno ad altra attività di tipo subordinato, sono obbligatoriamente iscritti all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica – di seguito denominato anche Ente – Fondazione di diritto privato istituito ai sensi del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, pubblicato sulla G.U. n. 52 del 2 marzo 1996. Sono comunque obbligati all'iscrizione all'Ente i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nonché i Soci di Cooperative sociali inquadrati come lavoratori autonomi, ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni”*.

La Gestione Separata INPS, come si evince dal citato art. 2, comma 25, lett. d, rimane Ente di Previdenza **residuale**: **l'obbligo di iscrizione** alla Gestione Separata INPS **sussiste**, infatti, soltanto **per i lavoratori parasubordinati e per i professionisti iscritti agli Albi che non siano in possesso di una tutela previdenziale obbligatoria esercitata da un Ente di categoria.**